



ALCUNE NOVITA' IN MATERIA DI VERSAMENTI TRIBUTARI E DICHIARAZIONI

Riferimenti:

D. Lgs. 1/2024, c.d. Decreto Semplificazioni
adempimenti tributari, in vigore dal 13/01/2024

IN BREVE

Tra le misure introdotte dal Decreto Semplificazioni si evidenziano le norme finalizzate a riorganizzare le scadenze e il pagamento dei tributi.

ESTENSIONE MODELLO DI DICHIARAZIONE SEMPLIFICATO - 730

L'art. 2 estende a **tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita iva**, la possibilità di avvalersi della dichiarazione dei redditi semplificata: **Modello 730**.

È prevista la facoltà di richiedere direttamente il rimborso IRPEF ad Agenzia delle Entrate e di effettuare i pagamenti delle imposte a mezzo F24, anche in presenza di sostituto d'imposta.

ELIMINAZIONE DELLA CU FORFETTARI E REGIME DEI MINIMI

L'art. 3 prevede l'**esonero per i sostituti d'imposta al rilascio della Certificazione Unica** nei confronti dei soggetti forfettari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile (regime dei minimi). L'esonero riguarda i compensi corrisposti nell'anno 2024, mentre per i compensi pagati nel 2023 dovrà ancora essere emessa la certificazione.

SCADENZA VERSAMENTI RATEALI

L'art. 8 del Decreto in esame modifica le modalità / termini di **versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo / acconto delle imposte**.

A seguito delle modifiche apportate ad opera del comma 1, lett. a) del citato art. 8 è prevista:

- l'eliminazione dell'opzione da parte del contribuente in sede di dichiarazione periodica, riconoscendo così il comportamento concludente attuato in sede di versamento;
- l'estensione dal 30/11 al 16/12 del termine per "completare" il pagamento rateale, quindi la nuova disposizione **riconosce al contribuente un'ulteriore rata in cui ripartire l'onere fiscale**.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate ad opera del comma 1, lett. b) del citato art. 8, i **versamenti rateali sono effettuati entro il 16 di ciascun mese** sia per i soggetti titolari di partita IVA che per tutti gli altri contribuenti (nella versione previgente, quest'ultimi versavano alla fine di ciascun mese).

NB Le predette novità sono applicabili a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (mod. REDDITI / IRAP 2024). L'allungamento della rateizzazione trova applicazione anche per il versamento del saldo IVA 2023 (mod. IVA 2024).

SOGLIA VERSAMENTI MINIMI IVA / RITENUTE ALLA FONTE

L'art. 9 del Decreto in esame modifica la disciplina dei versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte, modificando la soglia all'interno della quale è possibile rinviare il versamento al periodo successivo.

MODIFICA VERSAMENTI IVA

I commi 1 e 2 del citato art. 9, modificando gli artt. 1, comma 4, DPR n. 100/98 e 7, DPR n. 542/99:

- prevedono l'aumento da Lire 50.000 (€ 25,82) **a € 100 del limite al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento IVA mensile / trimestrale al periodo successivo**;
- specificano che tale versamento va effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA relative al 2024.

NB Il nuovo limite **non trova applicazione per il versamento dell'acconto IVA** (il cui limite rimane fissato ad un minimo di € 103,29) e **per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale** (che deve essere versato se di importo superiore a € 10).

MODIFICA VERSAMENTI RITENUTE ALLA FONTE

Il comma 4 del citato art. 9 prevede, con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle seguenti categorie reddituali:

- redditi di lavoro autonomo / altri redditi di cui all'art. 25, DPR n. 600/73;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all'art. 25-bis, DPR n. 600/73;

di importo non superiore a € 100, che il versamento è effettuato **insieme a quello relativo al mese successivo** e comunque **entro il 16.12** dello stesso anno.

La predetta novità è applicabile ai compensi / provvigioni corrisposti a decorrere dall'1.1.2024.

NB Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16.1.

REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

L'art. 11 ha riformulato alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Si riassumono in tabella:

DICHIARAZIONE	TERMINE DI PRESENTAZIONE
Mod. IVA	30/04 28/02 se la LIPE 4° trimestre è inclusa nel mod. IVA
Mod. CU	16/03
Mod. 770	31/10
Mod. 730	30/09
Mod. Redditi PF – SP – SC - ENC	30/09
Mod. IRAP	30/09

Mod. REDDITI SC – ENC con esercizio non coincidente con l'anno solare	Fine del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Mod. IRAP con esercizio non coincidente con l'anno solare	Fine del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Mod. REDDITI e IRAP in caso di operazioni straordinarie	Fine del 9° mese successivo alla data operazione

ADDEBITO IN CONTO VERSAMENTI CON SCADENZE FUTURE (I24)


L'art. 17 del Decreto in esame prevede che **in presenza di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati** di imposte / contributi / altre somme tramite il mod. F24 (ad esempio, la rateazione degli avvisi bonari), è possibile inviare in unica soluzione tutti i mod. F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante **autorizzazione preventiva all'addebito in conto**. Il nuovo servizio è denominato "I24" e l'addebito potrà essere effettuato su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.

PAGAMENTO SOMME DOVUTE CON MOD. F24 MEDIANTE PAGOPA

L'art. 18 del Decreto in esame prevede che, per i versamenti di imposte / contributi / altre somme mediante il mod. F24, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla **piattaforma PagoPA**. Le modalità applicative della disposizione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentito il MEF.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Raffaella Merlotti
LPG Advisors



Mario Spreafico
Spreafico & Partners



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Via Tiziano 5 - 20145 Milano
📞 0331 679192
🌐 www.lpgstudio.it
CF/P.IVA 02212340125

Spreafico & Partners Consulenti di Impresa

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Via Tiziano 5 - 20145 Milano
📞 0331 679192
🌐 www.studiospreafico.it
CF/P.IVA 03928430127